## LA DURATA DEI PROCESSI

Una delle lamentele che più sentiamo fare è che la durata dei processi in Italia è eccessiva. Bene, non voglio dire che non è vero, ma voglio però chiarire alcune cose poco conosciute.

Iniziamo col dire – e naturalmente qui difendo la mia categoria – che la colpa non è dei giudici , o almeno n**e**on solo dei giudici. Come in tutti gli impieghi statali purtroppo c'è chi lavora di più e chi riesce ad imboscarsi e a lavorare di meno, ma la statistica ci dice che la mole del lavoro svolto dai giudici italiani è molto più alta di quella dei giudici degli altri paese europei.

Forse non mi crederete ma vi assicuro che è così.

34

Allora proviamo ad analizzare tutte le voci che contribuiscono a rendere troppo lunghi i processi.

In primo luogo distinguiamo tra processo penale e processo civile.

Nel processo civile la causa è gestita dalle parti, il giudice ammette o non ammette le prove che le parti gli propongono, se le parti chiedono concordemente rinvio (magari con al formula pendendo trattative) deve dare un rinvio, se una delle parti scrive nuovi atti deve dare il termine alla controparte per esaminare e replicare etc etc. In sostanza possiamo dire che normalmente colui che prevede una decisione sfavorevole cerca in tutti i modi di procrastinarla e quindi di allungare la durata del processo. Nel processo penale, invece, è il Pubblico ministero che indica le prove a sostegno della accusa e la difesa dell'imputato a sua volta indica le prove

a sostegno della sua innocenza. La durata delle prove è ovviamente varia, e possono sorgere necessità di perizie, di sopraluoghi e di consulenze varie.

Ma la lunghezza dei processi deriva dalla richiesta di garanzia. Forse si può ritenere eccessiva questa aspirazione di eliminare ogni possibile dubbio nella decisione con la quale l'imputato è considerato colpevole e condannato ad una pena. Ma certo è che da questa aspirazione deriva la appellabilità delle sentenze e soprattutto la loro ricorribilità in cassazione.

Abbiamo già visto come in Italia a differenza che nei paesi di common law la sentenza non è un semplice verdetto ma deve essere motivata.

A mio parere è necessario che in un paese civile il condannato conosca i motivi per i quali è stato ritenuto colpevole e condannato ad una certa pena.

Ma è evidente che con la pronuncia del solo verdetto il processo è più rapido.

Ma vi è di più: nei paesi dove il processo si conclude con un verdetto il giudice può – e lo fa molto spesso – dichiarare questa decisione inappellabile! E quindi il processo finisce lì.

In Italia noi abbiamo l'appello, dove si esaminano tutte le prove raccolte in primo grado ed eventualmente altre prove nuove, o altre perizie, consulenze ettc.

Poi, dopo la sentenza d'appello c'è il ricorso in cassazione. E' vero che il ricorso deve essere fatto solo per motivi di diritto, per violazione di norme sostanziale o procedurali, ma sta di fatto che quasi tutte le sentenze d'appello sono oggetto di ricorso in Cassazione. Come vi ho detto l'altra volta la Cassazione può prendere due decisioni : respingere il ricorso e allora la sentenza emessa dalla Corte d'appello diventa definitiva, o può accogliere il ricorso e rimandare la decisione ad altra diversa sezione di corte d'appello indicando i punti che devono essere corretti. Ma questo andare e venire può in teoria durare all'infinto! Ricordo che anni fa un processo per l'omicidio di una capitano dei carabinieri vittima di mafia (capitano Basile) andò avanti indietro in

cassazione ben 4 volte prima che la sentenza di condanna di diventasse definitiva.

Si è cercato con vari interventi legislativi di ridurre questi inconvenienti che rendono sempre attuale il veccchio brocardo summum ius summa iniuria, ma la strada non è facile e troppi interessi ne sono coinvolti.

-

Altra differenza con i paesi common law è che in Italia la azione penale è obbligatoria, l'art. 112 cost. dice:"Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale".

Questo principio discende direttamente dall'art. 3 che sancisce che tutti i cittadini sono uguali davanti la legge. E noi italiani siamo giustamente orgogliosi di questa obbligatorietà! Pensate che nello stato di New York,

per fare un esempio il Pubblico ministero non ha l'obbligo di esercitare

-la gravità e le circostanze della violazione

l'azione penale, ma può farlo solo dopo aver valutato:

-l'intensità del danno provocato alla vittima

-la prova della colpevolezza e la sua ammissibilità o meno nel processo

- i precedenti , il carattere, le condizioni di vita dell'imputato, eventuali serie violazione dei doveri da parte di coloro che hanno eseguito le indagini

 l'impatto che potrebbe avere la riuncia all'azione sulla fiducia del pubblico sulla amministrazione della giustizia penale,  - ogni altro profilo rilevante che indichi che una sentenza di condanna sarebbe utile!

In Inghilterra a queste condizioni si deve aggiungere anche la previsione che il processo si concluda prima che la vittima abbia perso interesse alla condanna e che "la memoria dell'accaduto sia cancellata dalle menti dei testimoni".

Siamo noi italiani capaci di questo pragmatismo?

Siamo noi italiani convinti che la classe politica di turno dominante sia capace di essere imparziale nella valutazione di queste circostanze?

Ma c'è un'ultima e non rilevante differenza tra il processo penale in Italia e quello nei paesi anglosassoni: il patteggiamento. In quei paesi il giudice

può invitare e praticamente costringere le parti ad una patteggiamento: in questi casi la sentenza è inappellabile.

Nel nostro sistema il giudice non ha questo potere. - Il perteggiomen ence d'eccado. E un petregrement solo nues peur Certo è che in Italia i processi penali che vanno in cassazione sono troppi ed ogni tentativo di ridurre i ricorsi, ad esempio come fanno in Francia, è finora risultato praticamente inutile!

Ultima osservazione: nel processo penale non abbiamo solo l'imputato e il difensore, esiste anche la parte civile, che rappresenta il diritto della vittima ad avere un risarcimento per il reato subito. La parte civile non può discutere né della colpevolezza né dell'ammontare della pena. Ma solo del risarcimento spettante se la sentenza è di condanna. Questo può apparire riduttivo, ma se ci pensate bene la alternativa vuole dire tornare

alla vendetta, con buona pace di Eschilo e ⊯ella sua invenzione del tribunale terzo, di cui abbiamo parlato nella prima nostra conversazione.

Vorrei aggiungere una personale mia valutazione e sapere se voi la condividete o meno.

Vi ho appena detto che la vittima nel nostro processo penale ha solo il

diritto di chiedere come "parte civile" il risarcimento per il danno subito.

E' chiaro che il danno può essere lieve (esempio furto d un gioiello

qualsiasi) o gravissimo, quale la morte di un congiunto. Questa scelta è

proprio dovuta alla considerazione del reato come qualcosa che

danneggia la società e per il quale la società chiede una punizione,

demandando l'incarico di giudicare e quindi stabilire la pena ad un giudice

terzo, e quindi non alla vittima del reato.

Ma allora che senso ha quella abitudine che sta dilagando sulla stampa e sulle televisioni di interpellare i parenti delle vittime o le vittime stesse ogni volta che per un motivo o per un altro – sempre per motivi previsti dalla legge – il colpevole viene a beneficiare di un provvedimento che in qualche modo gli allevia la pena.

Mi spiego: Tizio è condannato a 21 anni per omicidio, dopo un congruo periodo scontato in carcere gli viene concesso per motivi di salute di scontare il resto della pena a casa. Il giornalista di turno va a chiedere il parere del parente della vittima! NON E' RILEVANTE NEL NOSTRO

Se la parte civile, difensore del parente della vittima, ha diritto solo a chiedere il risarcimento perché deve a questo punto esprimere il suo

parere su un qualcosa che non è risarcimento ma solo modalità di espiazione della pena?

Ricordo a questo punto una donna eccezionale che dovrebbe essere sempre tenuta da esempio: la signora Gemma Capra Calabresi, vedova del commissario Luigi Calabresi ucciso da Lotta Continua, che interpellata se era d'accordo o meno sulla concessione della grazia ad uno dei colpevoli dell'omicidio rispose che lei aveva perdonato in quanto cattolica, ma che questo riguardava solo lei e che il resto non era di sua competenza.